



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Nella seduta del 21/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27.3.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'8.4.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: 1) la restituzione della quota delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per l'importo totale di € 2.045,66; 2) il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illecito operato dell'intermediario; 3) la rifusione delle spese in favore del difensore antistatario; 4) *"in via subordinata, disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*.

Costitutosi, l'intermediario – nel premettere di aver offerto la somma di € 98,02 a tacitazione delle pretese vantate del ricorrente, oltre ad € 139,51 a titolo di rimborso del premio non goduto, quale incaricato dalla Compagnia assicurativa – si oppone alle domande della cliente, eccependo: 1) la corretta distinzione contenuta nel contratto degli oneri *up-front* e di quelli *recurring* e, conseguentemente, la sufficienza dell'abbuono effettuato in sede di conteggio estintivo; 2) il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo, sottolineando l'impegno a versare la somma di € 139,51 quale incaricato della compagnia assicurativa; 3) la sufficienza della somma



offerta; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale obbligatoria.

Pertanto, l'intermediario, confermando la propria disponibilità riconoscere al cliente la somma di € 257,53, (comprensiva di € 20,00 quali spese di procedura), chiede il rigetto delle pretese del ricorrente.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, fondata sull'interpretazione della legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012) e sulle condizioni previste dal contratto stipulato tra le parti (art. XI), che secondo l'intermediario porrebbero il rimborso della quota di premio non goduta ad esclusivo carico della compagnia di assicurazioni. Ed invero, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza uniforme di questo Arbitro, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione, ed il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del premio non goduto, a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa. A tale stregua, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa.

Passando al merito delle domande avanzate dal ricorrente, si osserva che il ricorso ha ad oggetto la domanda relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali e assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125-*sexies* t.u.b.

Con riferimento particolare ai costi relativi alle commissioni bancarie e finanziarie, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi territoriali di questo Arbitro, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), in



ragione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo.

In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio *pro rata temporis* utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

E' evidente, pertanto, l'importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* che consente al cliente non solo di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l'esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento, assicurando la trasparenza e comprensibilità dello stesso.

Posto quanto precede, va osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, risulta che il cliente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ha sostenuto costi commissionali riferibili a diverse attività svolte dai soggetti a vario titolo coinvolti, e la cui esatta qualificazione (*up front* o *recurring*) richiede una valutazione analitica di ciascuna clausola. In particolare, non vi è dubbio sulla natura *recurring* delle attività remunerate dalle commissioni riportate alle lettere A) e C) dell'art. IV del contratto prodotto dalle parti; infatti tali commissioni – la prima riferibile alla commissione complessivamente dovuta all'intermediario mandante e la seconda spettante all'intermediario mandatario quale commissione di gestione del finanziamento – si riferiscono ad attività ad esecuzione costante nel tempo, ed il loro costo anticipatamente corrisposto dal cliente è misurato sulla durata complessiva del finanziamento inizialmente concordata. La sua estinzione anticipata, pertanto, determina il diritto in capo al cliente ad ottenere la restituzione della parte di costo non ancora maturata. Diversamente, devono considerarsi *up front* le commissioni relative alle attività descritte ai punti B) e D) dell'art. IV del contratto, in quanto le commissioni corrisposte all'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, e le provvigioni spettanti al soggetto abilitato all'offerta fuori sede si riferiscono chiaramente a fasi preliminari o contestuali alla conclusione del contratto, con la conseguenza che il prezzo corrisposto anticipatamente dal cliente non subisce variazioni in ragione della durata effettiva del rapporto.

Con riferimento agli oneri assicurativi si rammenta l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento (Dec. n. 10035/2016) – ed al quale questo Arbitro ritiene di doversi conformare – secondo il quale, ferma la piena legittimazione passiva dell'intermediario convenuto in relazione al domandato rimborso del premio assicurativo, *“anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro ... Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza”* dell'Arbitro perché *“implica lo sviluppo e l'elaborazione di*



verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)". Tuttavia, come descritto esaustivamente nella decisione citata, la validità del criterio di rimborso del premio non maturato "alternativo" al criterio *pro rata temporis* è subordinata alla fondamentale condizione che il criterio di calcolo applicato dalla compagnia sia noto *ex ante* al cliente. Nel caso di specie, nel contratto allegato agli atti dell'odierno procedimento non è possibile accertare l'esistenza e validità del criterio di calcolo che la Compagnia assicurativa intende applicare per il rimborso dei premi non maturati. Tale opacità, come osservato da ultimo nella Dec. n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento, comporta un difetto di trasparenza del contratto, con la conseguenza che l'Arbitro non potrà che fare applicazione del criterio *pro rata temporis* puro per il calcolo del rimborso spettante al cliente.

Priva di fondamento probatorio appare, inoltre, la domanda di indennizzo e/o risarcimento formulata dal ricorrente, il quale non ha prodotto alcun elemento utile a sostegno della propria richiesta; sul punto, la giurisprudenza dell'Arbitro, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, è ferma nel sostenere l'inammissibilità di domande aventi ad oggetto il risarcimento di danni che non siano dettagliatamente dimostrati nei loro requisiti civilistici e puntualmente quantificate.

Quanto alla domanda subordinata proposta dal ricorrente, il quale chiede all'Arbitro adito di verificare la legittimità dei tassi applicati dall'intermediario, il Collegio ne rileva l'improcedibilità, poiché essa non ha formato oggetto del preventivo reclamo, ed è formulata con modalità del tutto indeterminate nel ricorso.

Con riferimento al rimborso delle spese difensive richieste dal ricorrente, il Collegio ritiene di non accogliere la domanda, stante la natura facoltativa dell'assistenza difensiva dinanzi all'ABF, la natura seriale del ricorso, ed in ragione dell'orientamento recentemente assunto dal Collegio di Coordinamento, il quale ha individuato le precise condizioni di ammissibilità della domanda (Coll. Coord., dec. n. 4618/2016).

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento *de quo* in corrispondenza della quarantaseiesima rata, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 452,46, così determinato: € 13,05 quale saldo del rimborso della commissione di cui alla lett. A), già parzialmente rimborsata al cliente; € 105,79 quale saldo del rimborso della commissione di cui alla lett. C). già parzialmente rimborsata al cliente; € 333,62 quale rimborso dei premi assicurativi non maturati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 452,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO